



Opuscolo esplicativo della Commissione della concorrenza relativo alla Comunicazione riguardante gli accordi verticali nel settore del commercio di autoveicoli

La Commissione della concorrenza (in seguito: Comco) ha pubblicato il 21 ottobre 2002 una Comunicazione riguardante la valutazione degli accordi verticali nel settore del commercio di autoveicoli (in seguito: Comunicazione). Essa è entrata in vigore il 1° novembre 2002 e si riferisce al Regolamento (CE) n. 1400/2002 (GU 2002 L 203/30).

Il 27 maggio 2010 la Commissione europea ha approvato il Regolamento (UE) n. 461/2010 (GU 2010 L 129/52) e le relative Linee direttrici che instaurano le nuove norme in materia di concorrenza nel settore automobilistico. Di conseguenza la vendita di veicoli nuovi sarà soggetta alle disposizioni del regolamento generale di esenzione per categoria applicabile agli accordi verticali (Regolamento (UE) 330/2010; GU 2010 L 102/1) dopo un periodo transitorio fino al 31 maggio 2013, durante il quale continuerà a essere applicato a questo mercato il precedente regolamento di esenzione per categoria. Per i mercati dei servizi di riparazione e di manutenzione nonché per la vendita dei pezzi di ricambio entrano in vigore, a partire dal 1° giugno 2010, le disposizioni specifiche previste dal nuovo regolamento generale di esenzione per categoria di autoveicoli.

In base a un'ampia intesa con i rappresentanti del settore automobilistico, la Comco ha deciso di mantenere invariata, per il momento, la Comunicazione riguardante gli accordi verticali nel settore del commercio di autoveicoli. In vista delle modifiche che verranno introdotte a livello europeo a partire dal mese di giugno 2013, la Comco consulterà tempestivamente gli operatori del mercato e deciderà in quale misura tale Comunicazione dovrà essere mantenuta.

Nel presente documento la Comco illustra i principi più importanti che vengono applicati nell'ambito dell'attuazione della Comunicazione. La presente versione tiene conto delle esperienze pratiche della Comco accumulate nel corso degli ultimi anni nella valutazione degli accordi verticali nel settore del commercio di autoveicoli e delle nuove norme in materia di concorrenza a livello europeo a partire dal 1° giugno 2010.

Nell'attuazione della Comunicazione la Comco prende in considerazione gli sviluppi verificatisi a livello europeo nell'applicazione del Regolamento (CE) n. 1400/2002 e del Regolamento (CE) n. 461/2010 allo scopo di conformarsi il più possibile alla prassi sviluppata dalla Commissione europea.

Cifra 3: Sistemi di distribuzione

Nel settore della vendita i fornitori di autoveicoli possono scegliere tra due sistemi di distribuzione, vale a dire la distribuzione esclusiva o quella selettiva. Di conseguenza non è possibile combinare questi due sistemi di distribuzione.

Cifra 5 lettera b: Sistema del bonus

Il bonus concesso da un fornitore di autoveicoli si calcola in base al numero di veicoli nuovi acquistati presso di lui, indipendentemente dalla destinazione finale dei veicoli, cioè dalla vendita agli utilizzatori finali o ad altri distributori autorizzati della rete. Il fatto di tenere conto della destinazione finale dei veicoli costituirebbe una restrizione indiretta delle forniture incrociate.

Se inoltre il fornitore di autoveicoli impone ai suoi distributori autorizzati determinati obiettivi di vendita, la loro realizzazione non deve dipendere dal numero di veicoli nuovi acquistati presso l'importatore ufficiale.

Il fornitore di autovetture può invece concedere ai suoi distributori autorizzati i cosiddetti ribassi di quantità, cioè ribassi relativi al volume assoluto dei veicoli acquistati presso di lui.

Cifra 5 lettera c: Garanzie, servizi di assistenza gratuiti, revisioni di tutti gli autoveicoli

La Comunicazione mira a impedire l'isolamento del mercato svizzero nel settore del commercio di autoveicoli. Indipendentemente dal luogo d'acquisto dell'autoveicolo, che sia lo Spazio economico europeo o la Svizzera, i riparatori autorizzati hanno l'obbligo di riparare tutte le autovetture della marca in questione, di onorare le garanzie, di effettuare la manutenzione gratuita e di eseguire tutti i lavori sui veicoli difettosi. A tale proposito non ha alcuna importanza il fatto che il veicolo sia stato acquistato da un distributore autorizzato, da un rivenditore incaricato o da un rivenditore indipendente.

Le garanzie che sono state concesse dal fornitore di autovetture nel luogo in cui l'autoveicolo nuovo è stato venduto (le cosiddette garanzie del costruttore) devono rimanere valide alle stesse condizioni in tutto lo Spazio economico europeo e in Svizzera. Occorre distinguere la garanzia del costruttore dalle prestazioni di garanzie accordate contrattualmente dal venditore (i cosiddetti diritti di garanzia), che si devono far valere nei suoi confronti.

Nella misura in cui risultano diritti dalla garanzia, essi possono essere imposti mediante una procedura di diritto civile. In linea di massima spetta inoltre a un giudice civile valutare la questione di sapere se, in un determinato caso, esiste un diritto di beneficiare della garanzia o un motivo oggettivo del rifiuto di onorare la garanzia. La Comco invece esamina se esistono indizi secondo cui un importatore di autoveicoli rispettivamente i suoi distributori o riparatori autorizzati impediscono ripetutamente le importazioni parallele e dirette, rifiutando eventualmente di fornire le prestazioni previste dalla garanzia del costruttore.

Se, durante il periodo di validità della garanzia rilasciata dal fornitore di autoveicoli, un utilizzatore finale fa eseguire una riparazione o la manutenzione della sua autovettura (comprese le riparazioni a causa di un incidente), la garanzia non decade, a meno che i rispettivi lavori siano stati effettuati in maniera difettosa.

Di conseguenza un utilizzatore finale non è obbligato a far eseguire i lavori di manutenzione della sua vettura o a farla riparare esclusivamente all'interno della rete di riparatori autorizzati durante il periodo di validità della garanzia.

Cifra 6: Riparatori autorizzati

I fornitori di autoveicoli devono istituire, per la loro rete di riparatori autorizzati, un sistema di distribuzione selettiva basato esclusivamente su criteri di qualità.

Ne consegue che i fornitori devono accettare in qualità di riparatori autorizzati tutti coloro che sono in grado di soddisfare tali criteri (obbligo di contrarre). Sono compresi, in particolare, i rivenditori autorizzati il cui contratto è stato rescisso, ma che intendono continuare la loro attività in qualità di riparatore autorizzato. I fornitori di autoveicoli sono autorizzati a verificare se i candidati soddisfano i criteri previsti prima di concludere il relativo contratto di riparatore.

I fornitori di automobili sono sostanzialmente liberi di scegliere e di definire i criteri qualitativi che i candidati devono soddisfare. Essi possono tra l'altro esigere che i riparatori autorizzati siano in grado di eseguire lavori di riparazione o di manutenzione di una determinata qualità ed entro scadenze ben definite.

Le esigenze dei fornitori di autoveicoli si baseranno sull'idoneità dei riparatori autorizzati a onorare le garanzie, a effettuare la manutenzione gratuita e a partecipare alle azioni di richiamo per eseguire la revisione delle autovetture della marca in questione vendute nello Spazio economico europeo o in Svizzera.